

(N. 1433-bis)

**DISEGNO DI LEGGE**

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del  
14 ottobre 1981 — degli articoli 2 e 3

DAL

**DISEGNO DI LEGGE N. 1433**

*« Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione  
industriale - IRI per il triennio 1981-1983 »*

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

*approvato dall'Assemblea nella seduta anzidetta*

---

Disciplina delle modalità di erogazione dei conferimenti  
annuali al fondo di dotazione dell'IRI e dei conferimenti  
da parte dello stesso Istituto nei confronti di società  
finanziarie o a partecipazione diretta

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Ministro delle partecipazioni statali controlla lo stato di attuazione del programma di intervento dell'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI nel triennio 1981-1983, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e riferisce in Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 1982.

Qualora il bilancio consolidato dell'IRI, da presentarsi al Ministero delle partecipazioni statali entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, evidenzi, con esclusione dei dati relativi alle aziende di credito, un risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, inferiore del 20 per cento a quello fissato, in modo analitico e con individuazione delle principali componenti attive e passive, dal programma pluriennale approvato per ciascun anno, l'erogazione dei conferimenti annuali al fondo di dotazione dell'IRI viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI adottata su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Ai fini del disposto del comma precedente verranno dedotti dal conto economico del bilancio consolidato i valori relativi alle società per le quali l'IRI abbia adottato i provvedimenti di cui al successivo articolo 2.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al secondo comma del presente articolo resti sospesa, per un periodo di tempo determinato, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia nazionale o di un settore specifico di attività dell'IRI.

## Art. 2.

A decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'IRI è tenuto a non effettuare, anche attraverso società controllate direttamente o indirettamente, conferimenti di capitale o in conto capitale nei confronti di società finanziarie o comunque a partecipazione diretta i cui bilanci, certificati ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, evidenzino rapporti fra il risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, come evidenziato dal conto economico consolidato, e altre voci consolidate di conto patrimoniale e di conto economico — indicati analiticamente con apposito decreto del Ministro delle partecipazioni statali — inferiori a quelli determinati annualmente nel programma pluriennale di cui al primo comma dell'articolo 1.

Ai fini della evidenziazione del rapporto di cui al comma precedente, i valori relativi alle società operative per le quali le rispettive società finanziarie abbiano adottato i provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo verranno dedotti dal conto economico consolidato di queste ultime.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e sentita la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al primo comma resti sospesa per il periodo massimo di un anno, in caso di condizioni congiunturali eccezionalmente avverse dell'economia nazionale o del settore specifico di attività cui la società appartiene.

I conferimenti e le contribuzioni potranno essere ripresi, ove non sia intervenuta la messa in liquidazione delle società interessate, solo quando i risultati di gestione delle società stesse rientrino nei limiti fissati nel programma pluriennale.